

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Ufficio dell'avvocatura di Stato

Indirizzo postale: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, La Valletta, VLT1311

Telefono: +35622265000

Indirizzo di posta elettronica: info@stateadvocate.mt**Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi**

Ufficio dell'avvocatura di Stato

Indirizzo postale: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, La Valletta, VLT1311

Telefono: +35622265000

Indirizzo di posta elettronica: info@stateadvocate.mt**Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti**

Raccomandata postale. I documenti originali e l'allegato 1 nonché la ricevuta bancaria sono trasmessi a mezzo posta. Le copie possono essere inviate preventivamente per posta elettronica.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Maltese e inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

Ufficio dell'avvocatura di Stato

Indirizzo postale: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, La Valletta, VLT1311

Telefono: +35622265000

Indirizzo di posta elettronica: info@stateadvocate.mt

Zone geografiche di competenza: Malta e Gozo

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) - l'indirizzo ufficiale di una persona fisica può essere consultato nel registro in linea sul sito web del registro maltese delle imprese, all'indirizzo:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_id=1576703936233

Il sistema in linea agevola l'accesso al registro per tutte le persone fisiche che desiderano ottenere informazioni su imprese, fondazioni e associazioni. Le informazioni presentate nel registro includono informazioni gratuite destinate al pubblico (informazioni pubbliche). Si tratta nella fattispecie del nome e del numero di immatricolazione delle imprese, dell'indirizzo della sede legale e della data di costituzione. Chiunque può ricercare una società mediante il numero di matricola dell'impresa, il numero dell'impresa o una parte della ragione sociale.

Per gli indirizzi delle persone fisiche, l'autorità straniera può inviare all'autorità richiesta maltese una domanda di assistenza intesa a determinare l'indirizzo di notifica al seguente indirizzo: info@stateadvocate.mt

È importante che la domanda rechi il numero di identificazione della persona da notificare nonché relativi nome e cognome.

L'autorità richiesta maltese, di propria iniziativa: i) non presenta richieste di informazioni relativamente agli indirizzi e ii) non fornisce tale assistenza.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Maltese e inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

La notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento relativa alla traduzione del modulo L dell'allegato I nella lingua del paese terzo non è applicabile a Malta.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

La notifica di cui all'articolo 33, paragrafo 1, in relazione all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 2, non è applicabile a Malta, poiché tale termine specifico non è contemplato dalla legislazione nazionale.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Maltese e inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Le leggi maltesi fissano un importo forfettario di 50 EUR per ogni domanda di notifica di atti a Malta. La prova dell'avvenuto pagamento è acclusa alla domanda di notifica. I documenti sono trasmessi senza trattamento se la domanda di notifica non è corredata della ricevuta bancaria attestante l'esecuzione del suddetto pagamento. Le spese sono pagate mediante bonifico bancario all'Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Ufficio dell'Avvocatura di Stato), i cui estremi bancari sono i seguenti:

Nome della banca: Banca centrale di Malta

Intestatario del conto: AG Office — Ricevimento dei documenti di notifica

Numero di conto: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Codice SWIFT: MALTMTMT

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Malta si oppone alle notifiche effettuate da agenti diplomatici o consolari.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Ufficio dell'avvocatura di Stato) e l'Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (Agenzia per i servizi giudiziari).

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Questo non è possibile poiché è richiesta la prova della notifica. Se tuttavia una decisione è pronunciata nei confronti di una persona che non è stata debitamente citata a comparire con anticipo, questi può chiedere, entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza della decisione, che la causa sia nuovamente ascoltata.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non pertinente.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 13/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.